



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.23 DEL 10/10/2014

Ricognizione delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 244/2007

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di ottobre, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Straordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciotto e minuti zero, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Sindaco	Sì
2. VINCENT Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. COMUNE Maria Vittoria - Consigliere	Giust.
4. COMUNE Massimo - Consigliere	Giust.
5. CUGNETTO Carlo - Consigliere	Sì
6. FAVRE Mauro - Consigliere	Sì
7. MODINA Daniele - Consigliere	Sì
8. PEROLINI Giulia - Consigliere	Sì
9. RIAL Dario - Consigliere	Sì
10. RIAL Oscar - Consigliere	Sì
11. SQUINOBAL Alice - Consigliere	Sì
12. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Giust.
13. VALVERDE Marco - Consigliere	Giust.

Assegnati n. 13 In carica n. 13. Presenti n. 9. Assenti giustificati n. 4. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Cinzia BIELER. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

N. 23 del 10/10/2014

Oggetto: Ricognizione delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 244/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Gressoney-La-Trinité detiene delle partecipazioni societarie, e nel dettaglio:

Società	Scopi statutari	Attività effettivamente svolta/ obiettivi di interesse pubblico	Quota Partecipazione
Monterosa S.p.A.	<ul style="list-style-type: none">società di impianti a fune		1,80%
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - CELVA	<ul style="list-style-type: none">supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito delle Autonomie in Valle d'Aosta;funzione di rappresentanza, assistenza e tutela degli organismi associati con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli Enti Locali locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta	<ul style="list-style-type: none">La partecipazione societaria consente ai soci il perseguimento degli obiettivi comuni a tutti gli EntiArt. 3, comma 4, lettera d) dello Statuto comunale vigente, sopraccitato	1,30%
INVA S.p.A.		<ul style="list-style-type: none"><u>La Società ha come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei Soci.</u><u>Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale, costituiscono servizi di interesse generale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali:</u><u>La creazione, la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);</u><u>L'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi / benefici controllabile;</u><u>L'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore</u>	0,0098%

		<p>dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale INVA SPA, in qualità di Centrale di Committenza; • Il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestato da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli Enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;
--	--	--

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- l'articolo 3, comma 27 dispone che le suddette amministrazioni, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società. In particolare la norma espressamente recita: "È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 25 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'assunzione di partecipazione in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.";
- l'articolo 3, comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo elettivo con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Legge finanziaria 2008, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 29, ovvero entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- il termine del 30 giugno 2009 è stato prorogato mediante successivi provvedimenti legislativi;
- l'articolo 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, nel disciplinare gli obblighi di dismissione delle partecipazioni societarie, fa salvo il disposto normativo di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007;
- il quadro normativo inerente le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, ancorché modificato più volte negli ultimi anni, continua a presentare diverse problematiche, tanto da essere ancora oggetto di parere interpretativi delle diverse sezioni regionali della Corte dei Conti;
- a tal proposito il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, in data 05.09.2013 ha richiesto al Ministro per gli Affari Regionali, una revisione della norma in questione, che consenta di preservare le specificità settoriali, inclusa la gestione dei servizi pubblici locali, con conseguente proroga al 31.12.2014 dei termini per l'eventuale dismissione delle partecipazioni societarie;
- il Consiglio di amministrazione del Celva nella seduta del 24.09.2013, alla luce dei possibili sviluppi normativi derivanti anche dall'intervento dell'ANCI in sede parlamentare, e tenuto conto delle problematiche evidenziate dagli enti locali valdostani, suggerisce di attendere indicazioni più puntuali, onde garantire un comportamento omogeneo da parte degli enti locali valdostani e di salvaguardare la situazione patrimoniale presente negli enti stessi;
- il Decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, ha altresì stabilito che la relativa deliberazione di ricognizione vada trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;

Precisato che le attuali partecipazioni societarie detenute dal Comune di Gressoney-La-Trinité, inerenti a Monterosa S.p.A. e INVA S.p.A., attengono a società di produzione di servizi di interesse generale. In particolare per quanto attiene l'esercizio degli impianti a fune, oggetto sociale di Monterosa S.p.A., si da atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta con propri provvedimenti normativi, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto funiviario, essenziale per le comunità e l'economia locali.

La società INVA S.p.A., istituita con legge regionale 17 agosto 1987, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni e il cui oggetto sociale è stato modificato con L.R. 8/2013, si configura come società a totale capitale pubblico a esclusivo servizio degli enti pubblici soci, che opera, in particolare, nel settore ICT (*Information and Communication Technology*) e progetta, realizza e gestisce i sistemi informativi per i propri soci. La medesima svolge, altresì, funzioni di centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti, facoltà per altro concessa dall'articolo 28 della succitata legge regionale 8 aprile 2013, n. 8.

Il CELVA è una società cooperativa a responsabilità limitata i cui enti soci sono rappresentati da tutti i Comuni e le Comunità Montane della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Detta società opera per la promozione e lo sviluppo di detti Enti ed è pertanto indubbio che persegue finalità di pubblico interesse. In particolare, le azioni intraprese dal CELVA rispondono anche alla necessità per le amministrazioni locali di rivolgersi alla cittadinanza valdostana con attività aventi una forte valenza culturale, sociale e solidaristica.

Richiamato lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 22.12.2003.

Tutto quanto sopra premesso, dopo attento esame e discussione

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario quale responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: presenti n. 9, assenti n. 4, astenuti n. nessuno, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. nessuno

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. Autorizzare, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa che qui espressamente si richiamano e si approvano, e in particolare ai sensi dell'articolo 3 commi 27 e 28 della Legge 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune nelle seguenti società:

Società	Scopi statutari	Attività effettivamente svolta/ obiettivi di interesse pubblico	Quota Partecipazione
Monterosa S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • società di impianti a fune 		1,80%
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - CELVA	<ul style="list-style-type: none"> • supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito delle Autonomie in Valle d'Aosta; • funzione di rappresentanza, assistenza e tutela degli organismi associati con particole riguardo alla promozione e allo sviluppo degli Enti Locali locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta 	<ul style="list-style-type: none"> • La partecipazione societaria consente ai soci il perseguimento degli obiettivi comuni a tutti gli Enti • Art. 3, comma 4, lettera d) dello Statuto comunale vigente, sopraccitato 	1,30%
INVA S.p.A.		<ul style="list-style-type: none"> • <u>La Società ha come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei Soci.</u> • <u>Tali attività di sviluppo conduzione e gestione del sistema informativo del</u> 	0,0098%

		<p>settore pubblico regionale, costituiscono servizi di interesse generale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La creazione la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT); • L'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi / benefici controllabile; • L'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare; • L'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale INVIA SPA, in qualità di Centrale di Committenza; • Il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestato da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli Enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato; 	
--	--	---	--

2. **Dare atto** che non sussistono partecipazioni del Comune di Gressoney-La-Trinité non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere alla cessione di quote.

3. **Trasmettere** copia del presente atto alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : GIROD Alessandro)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Cinzia BIELER)

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera a) /b) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to BIELER Cinzia)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/10/2014

Gressoney-La-Trinité, lì 22/10/2014

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Cinzia BIELER)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney - La Trinite', lì 22/10/2014

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Cinzia BIELER)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, lì 22/10/2014

SEGRETARIO DELL'ENTE
(Cinzia BIELER)